

Tipo utilizzo: Pubblico  
Tipo Privacy: Non contiene alcun dato personale  
Stato Redazione: Stesura definitiva  
Autore: Saverio Carlo Greco  
Ruolo: Revisore Unico  
N. Pratica Interna: n. Verbali Organo di Revisione  
N. Documento: 4/2023

Oggetto del documento: Verbale dell'Organo di Revisione del Comune di Guardia Piemontese  
Verbale N: 4/2023  
Data della seduta istruttoria: 30/03/2023 Luogo seduta Sede revisore  
Ora Inizio seduta: 17:00 Ora Fine seduta: 19:30

## Verbale n. 4 del 30/03/2023

Oggetto: Parere in merito alla PROPOSTA DI DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 01 del 24 /03/2023 ad oggetto: "Esecuzione sentenza T.A.R. Calabria, Sezione Seconda, n. 1703/2022 Reg. Prov. Coli., resa all'esito del giudizio iscritto al n. 251/2022, giusta Ricorso presentato da Angelo Eugenio Capano rappresentato e difeso da se stesso ci il Comune di Guardia Piemontese, per l'ottemperanza del giudicato formatosi relativamente alle sentenze n. 71/2018 — emessa dai Giudice di Pace di Cetraro in data 26.02.2018; n. 111/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 23.04.2018; n. 131/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 25.06.2018; n. 28/2020 — emessa dal Giudice di Pace di Paola già di Cetraro in data 20.10.2020. Riconoscimento debito fuori bilancio.". L'organo di revisione ha esaminato la documentazione più avanti elencata

### PRESENTA

Il seguente parere



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular professional stamp. The stamp is from the 'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza' and includes the name 'SAVERIO CARLO GRECO' and the number 'n. 484/A'. The signature is written in a cursive style.

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. ....4.....  Data ....30/03/2023.....	<b>OGGETTO: Parere in merito alla PROPOSTA DI DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 01 del 24 /03/2023 ad oggetto: “Esecuzione sentenza T.A.R. Calabria, Sezione Seconda, n. 1703/2022 Reg. Prov. Coli., resa all’esito del giudizio iscritto al n. 251/2022, giusta Ricorso presentato da Angelo Eugenio Capano rappresentato e difeso da se stesso ci il Comune di Guardia Piemontese, per l’ottemperanza del giudicato formatosi relativamente alle sentenze n. 71/2018 — emessa dai Giudice di Pace di Cetraro in data 26.02.2018; n. 111/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 23.04.2018; n. 131/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 25.06.2018; n. 28/2020 — emessa dal Giudice di Pace di Paola già di Cetraro in data 20.10.2020. Riconoscimento debito fuori bilancio.”</b>
---	---

L’anno 2023, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 17.00, l’organo di revisione economico-finanziaria ha tenuto l’attività istruttoria necessaria ad esprimere il proprio parere **in merito alla PROPOSTA DI DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 01 del 24 /03/2023 ad oggetto: “Esecuzione sentenza T.A.R. Calabria, Sezione Seconda, n. 1703/2022 Reg. Prov. Coli., resa all’esito del giudizio iscritto al n. 251/2022, giusta Ricorso presentato da Angelo Eugenio Capano rappresentato e difeso da se stesso c/ il Comune di Guardia Piemontese, per l’ottemperanza del giudicato formatosi relativamente alle sentenze n. 71/2018 — emessa dai Giudice di Pace di Cetraro in data 26.02.2018; n. 111/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 23.04.2018; n. 131/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 25.06.2018; n. 28/2020 — emessa dal Giudice di Pace di Paola già di Cetraro in data 20.10.2020. Riconoscimento debito fuori bilancio.”**

\*\*\*\*\*

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminata la proposta in oggetto con la quale viene deliberato di riconoscere il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000, dell’importo complessivo di € 1.630,32 scaturente dall’ottemperanza della sentenza n. 1703/2022 del TAR Calabria, Sez. II, per l’esecuzione del giudicato formatosi relativamente alle sentenze n. 71/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 26.02.2018; n. 111/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 23.04.2018; n. 13 1/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 25.06.2018; n. 28/2020 — emessa dal Giudice di Pace di Paola già di Cetraro in data 20.10.2020, tutte definitivamente esecutive, a completa definizione del giudizio di ottemperanza in parola;

PREMESSA

La natura soggettiva del commissario ad acta essere quella (esclusivamente) di ausiliario del giudice, non potendo riconoscere al commissario ad acta, nemmeno in via “aggiuntiva”, la natura di organo straordinario dell’amministrazione.

La natura di ausiliario del giudice del commissario ad acta non viene meno nel caso in cui per dare esecuzione alla decisione del giudice, debba adottare atti amministrativi, anche di natura provvedimentoale, effettuando in luogo dell'amministrazione inadempiente, valutazioni e scelte normalmente rientranti nell'esercizio del potere discrezionale della stessa, né tantomeno ricorre un'ipotesi di trasferimento dei poteri medesimi (dall'amministrazione al commissario).

Il fondamento del potere esercitato dal commissario ad acta difatti non è il medesimo del potere di cui è titolare l'amministrazione, poiché il primo si colloca nella decisione del giudice, il secondo nella norma che lo attribuisce all'amministrazione; il primo ha la sua "giustificazione funzionale" nell'effettività della tutela giurisdizionale, conferendo alla parte vittoriosa in giudizio quella attribuzione che risulta soddisfacente della propria posizione giuridica per la cui tutela essa ha agito; il secondo, nella cura dell'interesse pubblico che costituisce, al contempo, fondamento genetico dell'attribuzione e funzionalizzazione dell'esercizio del potere.

Dunque nessuna deroga al procedimento amministrativo, per come regolamentato dalla legge, è prevista per l'operato del Commissario ad acta; in particolare, ai fini della possibilità per il Commissario ad acta di poter provvedere ad un eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L., lo stesso (ausiliario del giudice) è tenuto ad acquisire il parere dell'Organo di revisione contabile, non potendo prescindere dall'apposito onere procedurale prescritto dall'art. 239 del T.U.E.L.

#### PREMESSO

Le somme liquidate dal Commissario ad Acta in esecuzione della sentenza TAR Calabria - Sez.II° n. 1703/2022 sono così distinte:

- 1) onorari, spese ed accessori di legge come da condanna da sentenze G.d.P.: 968,68;
- 2) onorari, spese ed accessori di legge come da condanna Tar: 661,64.

Circa la copertura di bilancio per la liquidazione delle spese di che trattasi, il Commissario ad Acta testualmente afferma:

*"Rilevato che la somma complessiva di € 1.630,32 costituisce debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett a) del D.lgs. n. 267/2000"*

Sulla base di tali premesse, il Commissario ad Acta, con propria delibera n. 1 del 24/03/2023, giunta all'Organo di Revisione in pari data dispone per come segue:

#### DELIBERA

1) Di riconoscere il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000, dell'importo complessivo di € 1.630,32 scaturente dall'ottemperanza della sentenza n. 1703/2022 del TAR Calabria, Sez. II, per l'esecuzione del giudicato formatosi relativamente alle sentenze n. 71/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 26.02.2018; n. 111/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 23.04.2018; n. 13 1/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 25.06.2018; n. 28/2020 — emessa dal Giudice di Pace di Paola già di Cetraro in data 20.10.2020, tutte definitivamente esecutive, a completa definizione del giudizio di ottemperanza in parola;

2) Di impegnare all'uopo la somma complessiva di euro 1.630,32 a favore del creditore Angelo Eugenio Capano da Belvedere Marittimo e la somma presuntiva di euro 167,95 in favore del sottoscritto Commissario

*ad Acta, avv. Cinzia Sandulli sul capitolo 302 missione 03 progr. 01 del redigendo bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio provvisorio;*

*3) Di liquidare per la causale indicata in premessa la somma di euro 1.630,32 a favore del ricorrente Angelo Eugenio Capano nato a Reggio Calabria il 20 ottobre 1964 e residente in Belvedere Marittimo Piazzale Ferrovia, 15 - regime ordinario - C.F.: CPN NLG 64R20 H224M Iban IT 26 U030 6980 6231 00000002797a totale soddisfo del credito vantato;*

*4) Di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria di procedere con immediatezza e massima priorità ad effettuare il pagamento con bonifico bancario delle somme sopra indicate, dando contestuale comunicazione dell'avvenuto pagamento al ricorrente ed al sottoscritto Commissario ad Acta;*

*5) Di disporre al Tesoriere, nel caso di mancata liquidità, che lo stesso provveda con priorità al pagamento della somma riconosciuta con il presente provvedimento;*

*6) Di incaricare l'Ufficio di Segreteria del comune di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Generale della Corte dei Conti per la Regione Calabria ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002;*

*7) Di incaricare, altresì, l'ufficio di Segreteria del comune di trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza, al Sig. Sindaco ed al Sig. Presidente del Consiglio comunale;*

*8) di chiedere la pubblicazione del presente atto in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 Cs. m. e i;*

*9) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000 e s. m. e i;*

#### OSSERVATO

Sulla base della documentazione acquisita agli atti dell'istruttoria di questo parere:

- in relazione al riconoscimento di legittimità dei debiti, quanto segue:  
La delibera dispone di riconoscere un debito fuori bilancio di € 1.603,32.

La delibera dispone poi l'impegno della spesa di € 1.603,32 per come sopra riconosciuta e di € 167,95 (per il compenso del Commissario ad Acta) sul *capitolo 302 missione 03 progr. 01 del redigendo bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio provvisorio.*

Nessuna copertura finanziaria è stata assicurata all'impegno di spesa non essendo stata predisposta alcuna variazione di bilancio che, è bene precisare, avrebbe dovuto operare in variazione degli importi della seconda annualità del bilancio pluriennale 2022-2024.

E' di certo pacifico che il Commissario ad Acta possa sostituirsi al Consiglio Comunale per il riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo che ritiene di dovere riconoscere, ma è parimenti pacifico che debba operare in conformità all'art. 194 TUEL, dando atto del permanere degli equilibri di bilancio, ex art 193, comma 3 del TUEL, indicando quindi le economie di spese e le entrate destinate alla copertura del debito fuori bilancio, ovvero provvedendo ai sensi dell'art. 194 comma 4 del TUEL.

- in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile dei mezzi di finanziamento, quanto segue:  
Considerato che non viene citata nella proposta di deliberazione alcuna copertura della spesa riconosciuta e che non è stato fornito alcun prospetto riepilogativo degli equilibri di bilancio elaborato

sulla base degli effetti del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, si ritiene non assolto il combinato disposto dell'art. 194, comma 3 e 193 comma 3, circa permanenza degli equilibri di bilancio a seguito del riconoscimento del debito di che trattasi.

#### RICHIAMATO

Il Verbale n. 9/2022, contenente il Rilievo 09/2022 sulla gestione critica dei pagamenti dei debiti di natura commerciale, per effetto di incerta gestione delle procedure esecutive passive.

Il Verbale 33/2022, contenente l'Irregolarità di gestione IRR10/2022, per la violazione dell'art 193 TUEL "per avere omesso l'Ente di documentare l'adozione dei provvedimenti di riequilibrio necessari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio venuti a conoscenza dell'Organo di Revisione con il verbale di insediamento del Commissario ad Acta per il giudizio relativo alla Sentenza di ottemperanza TAR Calabria Catanzaro — Sezione Seconda- n. 00953/ 2021 Reg. Prov. Coll., pubblicata 11.05.2021 e dell'Ordinanza TAR Calabria - Catanzaro — Sezione Seconda - n. 02114/2022 Reg. Prov. Coli, pubblicata il 21.11.2022".

L'Irregolarità IRR10/2022 è stata peraltro refertata sulla base del rilievo secondo cui "proprio la gestione critica dei contenziosi legali aveva indotto in passato l'Organo di Revisione a raccomandare una ricognizione dei carichi pendenti in cui è coinvolto l'Ente, rinnovata nella comunicazione inviata via PEC in data 25.10.2022 ad oggetto "Richiesta aggiornamenti situazione contenzioso legale", a cui non è mai giunto alcun riscontro da parte dell'Ente."

Si concludeva il Verbale 33/2022 con l'invito ad assumere ogni ulteriore iniziativa utile a risolvere le criticità rilevate, quale, per la soluzione dell'irregolarità segnalata IRR10/2022, l'invito al Sindaco, quale Legale Rappresentante dell'Ente, a richiedere i certificati carichi pendenti dell'Ente presso il tribunale di Paola, il TAR Calabria e il Consiglio di Stato, provvedendo poi gli Uffici all'aggiornamento della relazione sul contenzioso alla data del 31/12/2022. Non risulta all'Organo di Revisione che il Referto del Verbale 33/2022 sia mai giunto all'attenzione del Consiglio Comunale, né che il Sindaco abbia dato alcun seguito alla raccomandazione dell'Organo di Revisione.

Il Verbale 29/2022, contenente l'annotazione ANN24/2022, circa le rilevate criticità nelle modalità operative di apertura dei conti a inizio di esercizio provvisorio, conseguente alla Segnalazione 70VI/11. In quella sede l'Organo di Revisione aveva consigliato di adottare a inizio periodo di esercizio provvisorio una delibera di Giunta (o una determina del responsabile competente) con l'approvazione del PEG provvisorio, coincidente con i dati del secondo periodo del bilancio triennale approvato nell'esercizio precedente. Le evidenze offerte dalla proposta di delibera 1 del 24/03/2023 del Commissario ad Acta, nella parte in cui si impegna "il capitolo 302 missione 03 progr. 01 del redigendo bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio provvisorio", confermano la criticità a suo tempo rilevata.

Il Verbale 27/2022, relativo, tra l'altro, al riconoscimento fuori bilancio di altre partite connesse all'ottemperanza a sentenze del TAR per la cifra di 117.965,20. Già in quella sede denunciavano le gravi difficoltà incontrate dall'Organo di Revisione nel reperimento della documentazione processuale, onde potere verificare la diligenza degli Uffici dell'Ente e l'utilità per l'Ente delle condotte seguite.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

### **ESPRIME**

parere NON FAVOREVOLE all'atto deliberativo in oggetto

### **REFERTA**

La **Grave Irregolarità IRR13/2023**: L'Ente ha tardivamente riconosciuto debiti fuori bilancio per sentenze esecutive relative a pagamenti disposti dall'Autorità Giudiziaria ed eseguiti solo in ottemperanza a giudizi intentati dai creditori avanti il TAR per l'ottemperanza. Nel riconoscere tali debiti l'Ente non ha in alcuna occasione fornito evidenza d'aver condotto un'analisi della diligenza tenuta dagli Uffici nella condotta processuale – in ogni grado di giudizio - in materia di: tempestiva attivazione delle procedure di cassa (verifica disponibilità) al momento della notifica degli atti giudiziari preliminari, tempestiva attivazione delle procedure contabili per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio e la verifica dei relativi equilibri, verifica della legittimità delle pretese ed eventuali costituzioni per opposizione all'esecuzione.

Nel caso oggetto di questo parere, il contenzioso avanti il Giudice di Pace per l'esecuzione del credito risale agli esercizi 2018 e 2020 e il giudizio di ottemperanza è iniziato nel 2022. Dalla data di insediamento di quest'Organo di Revisione nel luglio 2020 ad oggi, l'Ente ha sempre avuto disponibilità di cassa sui propri conti correnti di Bancoposta, oltre che sul c/c di Tesoreria. Inoltre, ha dato corso a numerose delibere di riconoscimenti di debiti fuori bilancio per sentenze esecutive, ma non di quelle che qui interessano. Sembra dunque assai difficile ricorrere alle ragioni che hanno potuto indurre gli uffici ad ignorare l'azione esecutiva del creditore, di importo assai modesto, pari ad € 968,68. Appare pure improbabile che si possa dimostrare l'utilità per l'Ente, o la forza maggiore, per l'aggravio di € 661,64 per il giudizio di ottemperanza e di € 167,95 per il compenso del Commissario ad Acta. Si ritiene, anzi, che sia configurabile l'ipotesi di danno erariale per condotta negligente dei funzionari preposti alla programmazione delle esigenze di cassa per l'esecuzione delle sentenze di condanna e alle procedure contabili di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Nel caso che qui interessa il danno erariale è stimabile in € 829,59. Risulta certamente superiore per i riconoscimenti analoghi fatti in precedenza e oggetto dei vari rilievi e referti già richiamati.

Si invita ancora una volta l'Ente ad effettuare una ricognizione completa dei contenziosi in corso, ad aggiornare lo stanziamento del proprio Fondo per i contenziosi in corso, a costituire quindi i presupposti per la pronta esecuzione delle obbligazioni di pagamento disposte dall'autorità giudiziaria, assicurando al contempo i prescritti equilibri di bilancio.

L'attività istruttoria si è conclusa alle ore 19.30

Il presente parere è stato reso in n. 4 giorni lavorativi (successivi alla data di trasmissione della proposta).

L'organo di revisione economico-finanziaria